



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 116

DATA PUBBLICAZIONE 12/5/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 11/05/2025

D.P. TORINO – GIRONE A	
2^ classificata – 4^ classificata	
BEPPE VIOLA CALCIO	- STUPINIGI FOOTBALL CLUB
	D

2. GIUDICE SPORTIVO

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 12 Maggio 2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 11/ 5/2025

- **GARA BEPPE VIOLA CALCIO - STUPINIGI FOOTBALL CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società Stupinigi Football Club avverso la regolarità della gara disputata contro la Società Beppe Viola Calcio in data 11 maggio 2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria - Play-off - Girone 27, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole della circostanza che la Beppe Viola Calcio, nel corso dell'incontro, ha utilizzato una serie di atleti che avevano già preso parte, nel corso della stagione, ad incontri con le prime squadre, con ciò violando quando disposto dal CU n. 79 - premesso:

(i) che il Comunicato Ufficiale n. 148/a del 15 gennaio 2025 della FIGC disciplina l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play off e play out; in particolare la disciplina in deroga, dettata per evidenti ragioni di celerità della giustizia sportiva laddove le partite si susseguono a ritmo serrato, prescrive:

- 1) che il preannuncio di ricorso va effettuato a mezzo PEC entro le ore 24:00 del giorno stesso della gara;
- 2) che col detto preannuncio deve essere versato il prescritto contributo;
- 3) che il preannuncio deve essere comunicato alla società avversaria sempre a mezzo PEC;
- 4) che entro le ore 11:00 del giorno successivo alla gara deve essere depositato e comunicato alla controparte il ricorso (sempre a mezzo PEC);

(ii) che, dall'analisi della documentazione fatta pervenire al giudice sportivo, la società reclamante ha contravenuto ad ogni regola procedurale stabilita dal citato CU (nonché altre che saranno indicate):

- 1) il preannuncio di ricorso non è stato fatto entro le ore 24:00 del giorno della gara, ma il giorno successivo alle ore 9:33 a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO);
- 2) agli atti non vi è evidenza dell'avvenuto versamento del contributo della tassa di ricorso, che quindi non pare essere stata versata (il che ai sensi dell'art. 67 C.G.S. rende già di per sé il ricorso come irricevibile);
- 3) il preannuncio di reclamo alla società Beppe Viola non è stato inviato a mezzo PEC, ma solo a mezzo PEO;
- 4) il ricorso, come detto, andava depositato entro le ore 11:00 del giorno successivo, ma lo stesso ricorso è stato trasmesso solo alle ore 11:49;

(iii) che pertanto la società reclamante ha violato le disposizioni procedurali dettate a gennaio dalla FIGC, e ciascuna violazione - anche considerata singolarmente - è tale ad comportare la pronuncia di inammissibilità del ricorso; inoltre non è stato rispettato il disposto dell'art. 49 comma 4, C.G.S. che richiede che i ricorsi e i reclami siano "sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori": nel caso che ci occupa il ricorso è del tutto privo di sottoscrizione venendo quindi a mancare quel minimo di riferibilità necessaria tra l'estensore del ricorso e la legittimazione alla sottoscrizione (e, peraltro, il ricorso stesso non è stato neppure redatto su carta intestata della Società);

(iv) che le plurime violazioni della procedura non consentono al giudice sportivo una valutazione nel merito del ricorso stesso

DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla Società Stupinigi Football Club, per le ragioni espresse in parte motiva, e conseguentemente omologare il risultato raggiunto in campo:

BEPPE VIOLA CALCIO - STUPINIGI FOOTBALL CLUB 2-1

- di addebitare sul conto della Società Stupinigi Football Club l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MESTO CHRISTIAN

(STUPINIGI FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BADENCHINI TOMMASO (BEPPE VIOLA CALCIO)

BARBOSO GIULIO

(BEPPE VIOLA CALCIO)

DOGLIOTTI ALESSANDRO (BEPPE VIOLA CALCIO)

PROCOPIO ANTONIO

(STUPINIGI FOOTBALL CLUB)

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia, Avv. Nadia Di Brita

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 12 Maggio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)